

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, NIEDDU, SARTORI, TOTH,
PERUGINI, TANI, ZANGARA, AZZARETTI e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1990

Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie è stata oggetto, sin dal giorno della sua emanazione, di molteplici interpretazioni afferenti l'esatta individuazione dei soggetti passivi destinatari della norma ivi contenuta. Si è infatti, più volte, tentato di dirimere i contrasti sia dottrinali che giurisprudenziali sorti in materia al fine di pervenire ad una esatta interpretazione logica della norma stessa. Orbene il legislatore, con l'emanazione della predetta legge, ha inteso favorire la potenzialità occupazionale di quei soggetti che altrimenti, senza alcuna norma garantistica posta a tutela dei propri diritti, si troverebbero costantemente esclusi dal mondo del lavoro, per essere, agli stessi, inevitabilmente, anteposti

soggetti fisicamente abili e potenzialmente idonei.

Ciò posto la vera finalità della legge *de qua* si concretizza dunque in una restrizione della libera iniziativa, protesa all'unico fine del raggiungimento di una solidarietà sociale verso soggetti che, proprio in quanto disabili, troverebbero una maggiore difficoltà ad inserirsi nell'ambito dell'attività lavorativa. Si è reso pertanto opportuno, a tal fine, limitare il diritto, costituzionalmente sancito e per l'appunto afferente la libera su citata iniziativa imprenditoriale privata, onde agevolare il livello occupazionale dei soggetti più deboli. Non vi è dubbio, però, che dette categorie di lavoratori comportino, per l'impresa, un costo non proporzionato all'attività lavorativa svolta

e pertanto si traducano in un inevitabile costo, questa volta improduttivo per l'azienda.

Quand'anche, inoltre, l'attenzione fosse posta nei confronti di quelle categorie protette e fisicamente abili, quali orfani vedove eccetera, si evince chiaramente come, anche in questi casi, dette unità rappresentino un costo improduttivo per l'azienda atteso che la loro assunzione è «obbligatoriamente» prevista in eccedenza al numero dei prestatori d'opera già occupati e dei quali, per parte datoriale, non necessita realmente il tutto secondo percentuali ben determinate, ragguagliate al numero delle unità lavorative impiegate.

In base a quanto sopra esposto, se ne deduce chiaramente come dai soggetti passivi destinatari della norma in esame, debbano essere necessariamente esclusi tutti quei datori di lavoro i quali, per stessa loro finalità istituzionalmente riconosciuta, perseguono scopi di alta solidarietà sociale, solidarietà alla quale è protesa tutta la propria opera.

D'altro canto dette parti datoriali quali enti, associazioni, partiti politici, associazioni sindacali, fondazioni, eccetera, proprio in considerazione del fatto che non perseguono fini di lucro, non possono accollarsi costi improduttivi, in quanto proprio perchè economicamente dannosi detti costi si tradurrebbero in una inevitabile e ingiustificata limitazione al raggiungimento di quegli scopi così socialmente rilevanti per la cui realizzazione solo ed esclusivamente operano dette parti datoriali.

Infatti, destinatari delle norme contenute nella legge n. 482 debbono intendersi, in via

esclusiva, quei soggetti che svolgono la loro attività e si avvalgono di strutture tali da perseguire indici di redditività superiori ai costi di gestione onde trarne benefici economici da destinare non anche ad opere socialmente meritevoli, bensì ad interessi di lucro economico.

Pertanto, proprio detta differenza esistente tra imprenditore e semplice datore di lavoro (nella quale ultima fattispecie rientrano, per l'appunto i partiti politici, le associazioni sindacali, le fondazioni, gli enti e le associazioni o comunque tutti coloro che svolgono la loro opera senza fini di lucro), si riflette anche in una limitazione della norma sulla disciplina del collocamento obbligatorio che la rende perciò inapplicabile ai datori succitati. Si potrebbe, comunque, per quei privati imprenditori che intendessero perseguire ulteriori obiettivi di solidarietà sociale, promulgare una norma integrativa che prevedesse l'assunzione nominativa, e non già numerica, delle unità protette, da parte di quelle istituzioni che ne facessero esplicita richiesta. Ciò comporterebbe, conseguenzialmente, una agevolazione occupazionale dei disabili senza ulteriore aggravio di costi da parte dei citati datori di lavoro i quali verrebbero beneficiati di tale ulteriore iniziativa socialmente rilevante, attraverso la possibilità di accedere nominativamente alle liste di collocamento ma ciò solo ed esclusivamente in caso di effettiva esigenza di manodopera.

Appare, pertanto, costituzionalmente corretto proporre il presente disegno di legge del quale si auspica una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le norme contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, non si applicano agli enti morali, associazioni sindacali, fondazioni, partiti politici e comunque a tutti quei privati datori di lavoro che non perseguono fini di lucro e le cui attività siano finalizzate a scopi di assistenza, beneficenza, recupero e riabilitazione, ricerche scientifiche e culturali, ricerche tecnologiche e loro diffusione, o comunque alla solidarietà sociale ed a fini socialmente rilevanti.

2. Restano salvi i diritti acquisiti dai lavoratori appartenenti alle categorie protette assunti a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I privati datori di lavoro di cui all'articolo 1 che, nonostante l'esonero ivi previsto, si rendessero disponibili alle assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno accedere alle liste di collocamento attraverso richiesta nominativa.

2. I lavoratori così assunti acquisteranno gli stessi diritti dei lavoratori assunti obbligatoriamente in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482.